



CONFINDUSTRIA

Audizione Parlamentare

Commissioni Attività  
Produttive

Camera dei Deputati

Luglio 2017



CONFINDUSTRIA

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(COM(2017) 142)

A cura di:

**Antonio Matonti**

*Direttore Area Affari Legislativi di Confindustria*

## PREMESSA

L'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1/2003 incarica gli Stati membri di designare le autorità garanti della concorrenza (di seguito, ANC) responsabili dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in modo da assicurare un'efficace conformità alle disposizioni del regolamento medesimo.

Attualmente, i poteri e gli strumenti di *enforcement* delle ANC sono disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra le quali - nell'analisi condotta a dieci anni dall'adozione del Regolamento e nelle verifiche successive - la Commissione europea ha rilevato ancora notevoli differenze applicative.

In particolare, è emerso che non tutte le ANC esercitano le proprie funzioni in modo autonomo e sono dotate di risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate allo svolgimento delle stesse; dispongono di strumenti di indagine e poteri decisionali fondamentali; possono imporre alle imprese nonché alle associazioni di imprese ammende efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre, è stato rilevato uno scarso livello di convergenza tra i programmi di clemenza adottati dagli Stati membri.

È indubbio che tali differenze applicative contribuiscano a rendere disomogeneo l'intervento degli *enforcer* europei, talché procedimenti avviati per la stessa pratica anticoncorrenziale possono condurre a esiti differenti a seconda dello Stato membro in cui le imprese operano. Il diverso livello di *enforcement* si ripercuote, a sua volta, sui costi per il rispetto delle regole di concorrenza a carico delle imprese che, di conseguenza, variano da uno Stato membro all'altro. Ne scaturisce un problema più ampio di competitività nel mercato interno, in quanto viene ostacolata la costituzione di un *level playing field* per gli operatori.

Pertanto, Confindustria ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione europea che, con la proposta di direttiva *che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno* (COM(2017)142) (di seguito, la Proposta), presentata lo scorso 22 marzo, punta a rendere più efficace l'applicazione del diritto antitrust europeo, rafforzando la posizione istituzionale delle ANC e assicurando l'allineamento dei sistemi procedurali e sanzionatori nazionali.

Premesso l'apprezzamento per gli obiettivi della Proposta, di seguito si svolgono alcune considerazioni di dettaglio sulla stessa.

## CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA

### *Indipendenza e risorse*

Le previsioni del Capo III della Proposta (artt. 3-4) impegnano gli Stati membri a garantire che le ANC siano indipendenti e dotate delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Con riguardo al tema dell'**indipendenza**, l'articolo 4 (con i relativi *consideranda* 13-17) prevede che le legislazioni nazionali devono contenere specifiche disposizioni volte ad assicurare che le ANC adempiano ai loro doveri ed esercitino i loro poteri al riparo da pressioni politiche o esterne e senza ricevere istruzione alcuna da parte del Governo o altri soggetti pubblici o privati.

A tal fine, il personale e i membri dei collegi decisionali devono agire con integrità e astenersi dal compimento di qualsiasi atto incompatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni. Segnatamente, per tutta la durata del loro impiego o mandato, essi devono evitare qualunque tipo di conflitto di interesse e denunciare situazioni che potrebbero crearne uno.

Allo stesso fine, i membri dei collegi possono essere revocati solo laddove vengano meno le condizioni richieste per lo svolgimento del proprio incarico o abbiano commesso gravi irregolarità ai sensi della normativa nazionale, che dovrebbe fissare preventivamente i motivi di revoca.

Inoltre, alle ANC deve essere riconosciuto il potere di stabilire le proprie priorità nella conduzione dei procedimenti di *enforcement*. Ne deriva la possibilità di respingere eventuali denunce sulla base del grado di priorità, oltreché per altri motivi definiti dalla normativa nazionale. Ciò non pregiudica il diritto dei Governi di dettare linee generali prioritarie non legate a procedimenti specifici.

Si tratta di previsioni condivisibili e il nostro ordinamento vi risulta in gran parte allineato come si evince dagli articoli 10 e 11 della legge n. 287/90, che concernono l'organizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM o Autorità). Tuttavia, i presidi di indipendenza dell'AGCM potrebbero essere rafforzati istituendo sistemi aperti e trasparenti di raccolta di candidature per le nomine dei membri dell'organo collegiale e del segretario generale e prevedendo rigorose incompatibilità.

Al tema dell'indipendenza è strettamente collegato quello dell'*accountability*: un maggiore livello di indipendenza dovrebbe essere controbilanciato da un maggior grado di responsabilità, che conferisce credibilità e legittimazione all'azione delle ANC.

In proposito, il *considerando* 16 della Proposta chiarisce che l'indipendenza delle ANC non preclude che esse possano essere assoggettate a un controllo giurisdizionale o una supervisione parlamentare, in linea con quanto previsto dalle leggi degli Stati membri. In particolare, si ritiene proporzionato richiedere loro la pubblicazione di relazioni periodiche sulla propria attività a un organismo governativo o parlamentare.

Quanto a quest'ultimo punto, il nostro ordinamento già richiede all'AGCM di produrre una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente al Governo, che a sua volta la trasmette al Parlamento (L. n. 287/90, art. 23)

Quanto al controllo giurisdizionale sull'operato dell'AGCM, l'importanza dello stesso è già stata evidenziata da Confindustria in occasione del recepimento della direttiva sul *private antitrust enforcement*, che ha sancito la vincolatività delle decisioni antitrust definitive in sede di giudizio civile risarcitorio.

Grazie anche all'azione propositiva di Confindustria, tale previsione - innovativa per la nostra tradizione giuridica - è stata corredata di una cautela significativa: la valutazione del giudice amministrativo deve comportare la verifica dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata ed estendersi anche ai profili tecnici della vicenda che non presentino oggettivi margini di opinabilità (D.lgs. n. 3/2017, art. 7). In tal modo, si è cercato di assicurare che, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il sindacato da parte del giudice amministrativo sulle decisioni dell'AGCM sia completo e approfondito.

Con riferimento al tema delle **risorse**, l'articolo 5 (con il relativo *considerando* 18) prevede che le ANC devono essere dotate delle risorse, in termini di personale, competenze e mezzi finanziari, necessarie a un'effettiva applicazione delle norme di concorrenza; applicazione che comprende lo svolgimento di istruttorie e l'adozione di decisioni, nonché una stretta operazione nell'ambito dell'*European competition network*. In aggiunta, il *considerando* 16 contempla l'ipotesi di

assoggettare l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle ANC a controllo o monitoraggio, a condizione che ciò non ne intacchi l'indipendenza.

In proposito, viene innanzitutto in rilievo che il parametro di riferimento adottato, facendo leva unicamente sul concetto di "necessarietà" rispetto all'esercizio delle funzioni, è generico, lasciando spazio alle divergenze tra i meccanismi di finanziamento vigenti negli Stati membri, nonché all'incertezza degli esiti di eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea a fronte di dotazioni ritenute inadeguate.

Ciò premesso, è importante considerare che le ANC sono autorità generaliste. Esse, infatti, svolgono funzioni generali di garanzia, dirette a produrre benefici per tutti i soggetti vigilati e soprattutto per l'intera collettività. La natura di queste funzioni ne giustificerebbe il finanziamento a carico dei bilanci degli Stati. In ogni caso, andrebbero evitate forme di finanziamento che possono alterare gli incentivi rispetto alle attività istituzionali (*i.e.* attraverso le sanzioni) o che gravano prevalentemente sulle imprese o su talune imprese vigilate, come avviene in Italia.

Dal 2013, infatti, è stato introdotto nel nostro Paese il modello della contribuzione prevalente a carico del mercato. In particolare, tutte le società di capitali che realizzano ricavi annui superiori a 50 milioni di euro sono tenuti a versare all'AGCM un contributo pari attualmente allo 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'importo massimo annuale cui può essere assoggettata la singola impresa viene fissato nel valore di cento volte la misura minima. Inoltre, l'AGCM può variare la misura della contribuzione, aumentandone l'importo fino al limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato, e comunque non oltre la soglia massima di contribuzione, pari sempre a cento volte la misura minima.

Confindustria ha da subito manifestato nei confronti di tale meccanismo forti perplessità sia circa l'effettiva correlazione tra contributi versati dalle imprese e spese sostenute dall'AGCM, in termini di proporzionalità e non discriminazione, sia per l'eccessivo margine di discrezionalità riconosciuto alla stessa nell'elevare l'entità del contributo.

In conclusione, l'esigenza di dotare stabilmente le ANC dei fondi adeguati a uno svolgimento efficace e indipendente delle proprie funzioni è indiscutibile. Tuttavia, sarebbe auspicabile

affrontare il tema senza impostazioni preconcepite che considerino pregiudicata l'indipendenza in presenza di un meccanismo di finanziamento a carico dell'erario. Questo assunto, infatti, oltre a essere poco coerente con la vocazione generalista delle ANC, si scontra con l'osservazione che l'indipendenza potrebbe essere messa in discussione anche a fronte di un meccanismo di finanziamento a carico del mercato.

### **Poteri**

Il Capo IV della Proposta individua i poteri investigativi e decisionali di cui le ANC devono poter disporre (artt. 6-11). Ne deriva un consolidamento e un ampliamento dello strumentario investigativo e repressivo a loro disposizione, a fronte del quale risulta fondamentale preservare i diritti fondamentali delle imprese.

A questa tutela è dedicato il Capo II della Proposta, composto dal solo articolo 3, che richiede di assoggettare l'esercizio dei poteri delle ANC a **garanzie adeguate**, compreso il rispetto del diritto di difesa e del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice da parte delle imprese, conformemente ai principi generali del diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il *considerando* 12 declina le predette garanzie riconoscendo in capo alle imprese i diritti a una formale comunicazione degli addebiti, a essere sentiti, ad accedere al fascicolo istruttorio, alla tutela dei propri segreti aziendali, a decisioni finali motivate, al ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

Premesso che, in un'ottica di bilanciamento tra i poteri delle ANC e i diritti fondamentali delle imprese, sarebbe preferibile indicare tali diritti direttamente nel testo dell'articolo 3 e non solo nel relativo *considerando*, al fine di darvi pienamente attuazione è importante assicurare un effettivo rispetto delle garanzie procedurali durante tutte le fasi che compongono il procedimento antitrust, a partire dall'esercizio dei poteri investigativi funzionale al reperimento degli elementi di prova, passando per la comunicazione delle risultanze istruttorie, sino all'audizione finale e all'adozione del provvedimento decisionale conclusivo.

Ciò potrebbe tradursi, a titolo esemplificativo, nella comunicazione di risultanze istruttorie più dettagliate, con l'indicazione dei *driver* seguiti per il calcolo sanzionatorio, come pure nel riconoscimento del c.d. *legal privilege* ai legali interni di impresa.

In Italia, infatti, il segreto professionale è disciplinato principalmente da:

- articolo 622 c.p., che pone in capo all'avvocato un dovere giuridico di confidenzialità la cui violazione è sanzionata penalmente;
- articoli 200 c.p.p. e 249 c.p.c., che garantiscono all'avvocato il diritto di non essere obbligato a deporre in ordine a quanto appreso in ragione del proprio incarico;
- articolo 9 del Codice deontologico forense, che sancisce il diritto-dovere dell'avvocato alla segretezza e riservatezza.

Il segreto professionale viene quindi riconosciuto unicamente all'attività svolta da un avvocato iscritto all'albo professionale; iscrizione che, ai sensi della legge professionale forense, è invece incompatibile con ogni impiego dipendente privato, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale (L. n. 247/2012, art. 18, lett. d). Ciò in quanto il vincolo di subordinazione rappresenterebbe un ostacolo all'indipendenza e all'autonomia della professione forense.

In proposito, sin dal 2009, l'AGCM ha evidenziato come questo regime di incompatibilità non risulti necessario né proporzionato rispetto alla garanzia dell'autonomia o alla tutela dell'integrità dell'avvocato, potendo eventuali situazioni di conflitto di interesse essere risolte con la previsione di strumenti meno restrittivi della libertà di iniziativa economica. Posizione che l'AGCM ha ribadito con l'ultima segnalazione ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Peraltro, sempre la legge professionale forense (art. 2, co. 6) statuisce: "È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi a oggetto la consulenza e l'assistenza stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata".

Pertanto, il nostro ordinamento riconosce che la consulenza e l'assistenza stragiudiziale possano essere svolte anche da soggetti diversi dagli avvocati e in vincolo di subordinazione, a favore esclusivamente del proprio datore di lavoro. Ne dovrebbe derivare che anche a tale attività di consulenza e assistenza stragiudiziale dovrebbe essere assicurata una qualche forma di tutela, in quanto le comunicazioni tra l'impresa e i propri legali interni rientrano in quella sfera di riserbo che connota le comunicazioni tra gli avvocati e i propri clienti.

Ciò vale a maggior ragione oggi visto che la corretta gestione aziendale si fonda sempre più su un'attività di *compliance* e l'attività di *compliance* coinvolge necessariamente la funzione legale interna dell'impresa. Quest'ultima, quindi, dovrebbe poter contare sulla riservatezza degli scambi informativi che intercorrono con i propri legali interni, considerate anche le conseguenze che un'eventuale infrazione antitrust può generare alla luce della nuova, già richiamata, disciplina sul *private enforcement*.

Per Confindustria, allora, al rafforzamento del *set* di poteri a disposizione delle ANC dovrebbe fare da contraltare la definizione, con almeno specifico riferimento al settore antitrust, di un nuovo regime del privilegio legale professionale, in cui assumano rilevanza anche le comunicazioni con i legali interni e i pareri resi dagli stessi, eventualmente investendoli di un mandato *ad hoc*.

Sullo sfondo, resta un ulteriore aspetto che può rendere particolarmente difficoltoso per le imprese l'esercizio dei diritti di difesa. Vi sono ANC, come quella italiana, che cumulano funzioni istruttorie e decisorie, analogamente a quanto si verifica nelle amministrazioni "tradizionali". Tuttavia, se la concentrazione delle predette funzioni in capo al medesimo organo è in linea con il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, essa può sollevare dubbi sul requisito della terzietà, tipico della funzione giurisdizionale, che garantisce l'imparzialità del giudice sia rispetto alle parti di una controversia, sia rispetto ad altri giudici che hanno già emesso un giudizio o espresso una valutazione in una fase diversa dello stesso procedimento.

Tale aspetto risulta ulteriormente accentuato dalla nuova portata vincolante delle decisioni antitrust definitive, in virtù della quale le violazioni antitrust oggetto di queste decisioni si riterranno definitivamente accertate ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, talché

l'attore sarà esonerato dall'onere di provare l'illecito. Le ripercussioni delle pronunce delle ANC in sede civilista, quindi, rendono ancora più necessario un corretto *trade-off* tra tutela del public enforcement e tutela dei diritti di difesa.

Su quest'ultimo aspetto, come su quello precedente del *legal privilege*, si solleva una riflessione da parte del Parlamento volta anche ad ampliare il perimetro delle previsioni che la Proposta dedica ai poteri delle ANC.

Venendo alle novità di maggior impatto per l'ordinamento nazionale, meritano particolare attenzione le previsioni della Proposta relative ai poteri di effettuare accertamenti in altri locali (art. 7) e di imporre l'adozione di rimedi comportamentali o strutturali necessari a far cessare un'infrazione constatata (art. 9).

L'articolo 7 riconosce alle ANC il potere di svolgere **ispezioni a sorpresa in locali diversi da** quelli in cui viene esercitata l'attività d'**impresa**, incluse le abitazioni di direttori, amministratori e altri membri del personale. Ciò in quanto l'esperienza dimostra che i documenti aziendali possono essere conservati presso tali abitazioni (*considerando 25*).

L'esercizio di questo potere ispettivo è subordinato a un triplice ordine di condizioni: *i*) un utilizzo limitato alle infrazioni gravi; *ii*) la sussistenza di ragionevoli motivi che facciano sospettare la presenza presso locali diversi da quelli aziendali di documenti pertinenti per provare un'infrazione antitrust grave; *iii*) la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Ciononostante, e sebbene più circoscritto rispetto al potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa (non includendo il potere di apporre sigilli e di richiedere spiegazioni ai soggetti interessati), il potere di effettuare accertamenti in altri locali potrebbe risultare lesivo del diritto alla proprietà privata.

Proprio per questo, e nella consapevolezza che tale misura è presente in molti Stati membri, sarebbe importante riformulare l'articolo 7 della Proposta sulla base dell'articolo 21 del Regolamento n. 1/2003, che attribuisce lo stesso potere ispettivo alla Commissione.

In particolare, mentre l'articolo 7 parla genericamente di motivi ragionevoli, l'articolo 21, comma 2, impone alla Commissione di adottare una decisione che specifichi oggetto e scopo degli accertamenti nonché precisi i motivi che l'hanno indotta a sospettare della presenza di

documenti aziendali in locali diversi. Ancora, con riferimento alla previa autorizzazione giudiziaria, l'articolo 7 non contiene alcun riferimento al contenuto del sindacato giurisdizionale. In proposito, l'articolo 21, comma 3, individua alcuni elementi sulla base dei quali l'autorità giudiziaria può verificare la non arbitrarietà e la proporzionalità delle misure coercitive previste, quali la gravità della presunta infrazione, l'importanza della prova richiesta, il coinvolgimento dell'impresa interessata e la ragionevole probabilità che i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. Inoltre, l'autorità giudiziaria può chiedere alla Commissione una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di effettuare tale verifica.

L'articolo 9, poi, riconosce alle ANC il potere di imporre l'adozione di tutti i **rimedi comportamentali o strutturali** proporzionati e necessari alla cessazione dell'infrazione.

Anche il riconoscimento di un simile potere, più frequente in sede di controllo preventivo delle concentrazioni, suscita perplessità. In particolare, lo stesso potrebbe avere un impatto negativo sull'istituto degli impegni, oggi frequentemente ed efficacemente utilizzato. Infatti, la possibilità di imporre rimedi comportamentali o strutturali, a conclusione di un procedimento che segue integralmente l'*iter* ordinario, potrebbe disincentivare la valorizzazione da parte delle ANC di eventuali misure autonomamente proposte da un'impresa e volte a eliminare le criticità concorrenziali sollevate nella fase di avvio del procedimento.

Tanto premesso, appare quantomeno necessario recuperare nell'articolo 9 della Proposta il *caveat* espressamente contemplato dall'articolo 7 del Regolamento n. 1/2003, secondo cui i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando quest'ultimo risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale.

### **Sanzioni**

Il Capo V della Proposta è dedicato alle ammende e penalità di mora (artt. 12-15). Dal punto di vista dell'impatto sul diritto nazionale, le misure di carattere sanzionatorio più rilevanti riguardano le **associazioni di imprese**.

Nella convinzione, in verità assai discutibile, che le associazioni di imprese svolgono regolarmente un ruolo negli illeciti antitrust (*considerando* 33), la Proposta prevede che qualora un'infrazione sia commessa da un'associazione di imprese e riguardi le attività dei suoi membri, il massimo edittale deve essere calcolato in relazione alla somma dei fatturati mondiali di ciascuna delle imprese associate attive sul mercato interessato dall'infrazione (art. 14, co. 2). In ambito nazionale, invece, l'importo massimo delle ammende è stato costantemente calcolato sulla base delle quote associative versate.

Inoltre, qualora sia irrogata un'ammenda a un'associazione che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l'associazione medesima sia insolubile, essa è tenuta a richiedere alle imprese associate contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. Se necessario per garantire l'integrale pagamento, le ANC possono richiedere quanto ancora dovuto a qualsiasi impresa i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali dell'associazione; se ancora necessario, tale pagamento può essere richiesto a qualsiasi membro dell'associazione che operava sul mercato in cui si è verificata l'infrazione. Sono fatte salve le imprese associate che non hanno commesso l'infrazione o non ne erano a conoscenza o si sono attivamente dissociate dalla stessa prima dell'inizio dell'indagine (art. 13, co. 2).

L'impostazione adottata dalla Proposta è, a nostro giudizio, inaccettabile, in quanto rischia di risultare del tutto sproporzionata rispetto all'effettiva consistenza patrimoniale delle associazioni e, di conseguenza, potrebbe condurre a una grave limitazione dell'attività associativa. Ciò in aperto contrasto, peraltro, con il dettato costituzionale, che riconosce e tutela espressamente la libertà di associazione.

Si pensi, a mero titolo di esempio, al rischio che, nel caso in cui l'associazione non sia solvibile - presupposto tutt'altro che remoto se per il calcolo dell'importo massimo delle ammende si facesse riferimento ai fatturati dei suoi membri - un'impresa associata possa essere destinataria di una doppia richiesta di pagamento: da parte dell'associazione medesima, che può chiederle di versare un apporto a concorrenza dell'importo dell'ammenda e da parte dell'ANC, che può chiederle di contribuire a copertura dell'importo ancora dovuto.

Pertanto, Confindustria ritiene prioritario che la Proposta venga profondamente ripensata sul punto, distinguendo chiaramente, come avviene oggi nel nostro ordinamento, la posizione dell'associazione da quella delle imprese associate.

Merita poi attenzione anche la previsione che impone di far riferimento alla nozione di impresa - intesa quale unità economica, anche qualora costituita da più persone fisiche e giuridiche - per l'imposizione di ammende alla società madre e ai successori legali ed economici. Ciò al fine di evitare che le imprese si sottraggano alla responsabilità operando cambiamenti di natura giuridica o organizzativa (art. 12, co. 3 e *considerando* 31).

Senza addentrarsi nella nutrita discussione sviluppatasi attorno al principio della c.d. ***parental liability***, appare importante sottolineare che tale previsione non deve rappresentare una forma di presunzione e, ancor più, una fonte di legittimazione per le ANC a riconoscere automaticamente in capo alla capogruppo la responsabilità per le infrazioni antitrust commesse dalle proprie controllate.

Infine, sempre in tema di politica sanzionatoria, si porta come esempio di *best practice* la scelta operata dall'AGCM di considerare quale circostanza attenuante il ricorso e il rispetto dei **programmi di compliance**. Questi ultimi, infatti, rappresentano una misura organizzativa senz'altro utile a mettere le imprese nella condizione di evitare l'eventuale commissione di illeciti antitrust. Tuttavia, la definizione di modelli effettivamente rispondenti a tale obiettivo comporta oneri rilevanti, anche sul piano economico. Pertanto, al fine di incoraggiarne l'adozione, occorrono incentivi appropriati, che passano anzitutto dal riconoscimento di un'efficacia attenuante. L'auspicio è che la Proposta possa rappresentare l'occasione per generalizzare in ambito europeo questo approccio.

In proposito, si evidenzia che Confindustria è stata la prima associazione di imprese a livello europeo a pubblicare delle linee guida dirette a incoraggiare e supportare tutte le imprese nella definizione e relativa attuazione di efficaci programmi di *compliance* antitrust. In particolare, Confindustria ha avuto la meritoria intuizione di puntare su uno strumento duttile, rivolto all'intera platea delle imprese: alle grandi, esortate a valutare l'appropriatezza delle strategie di *compliance* già adottate, così come alle piccole e medie imprese, chiamate a considerare l'importanza di una politica commerciale conforme al diritto della concorrenza.